



# Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio  
e dell'energia del Consiglio degli Stati del 22 marzo 2024<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La legge forestale del 4 ottobre 1991<sup>3</sup> è modificata come segue:

*Inserire prima del titolo della sezione 3*

*Art. 41b*      Prezzi indicativi per il legname grezzo

<sup>1</sup> Le organizzazioni dei proprietari di foreste possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi per il legname grezzo concordati tra fornitori e acquirenti.

<sup>2</sup> I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo specie di albero, assortimenti e criteri di qualità.

<sup>3</sup> Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.

<sup>4</sup> Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2024 ...

<sup>2</sup> FF 2024 ...

<sup>3</sup> RS 921.0